

Provvedimento n. 03
del 10 agosto 2015

Causa Tribunale di Milano n. 33396/12 RG -
Ente Teatro c/Fastweb + 1: sostituzione legale
per rinuncia al mandato.

Il Presidente

Premesso che con delibera n. 09/2012 l'Ente conferiva mandato all'Avv. Leandro Diana di rappresentare l'Ente per la riassunzione avanti al Tribunale di Milano del giudizio n. 1909/10R.G., già instaurato avanti a tribunale di Messina e conclusosi con pronuncia di incompetenza a favore del Tribunale di Milano;

Che il giudizio in oggetto è oggi pendente avanti alla terza sezione del Tribunale di Milano al n. 33396/12 R.G.;

Vista la nota allegata, prot. n. 831/int., con la quale nel dare atto della comunicazione di rinuncia al mandato dell'Avv. Diana, gli uffici rappresentano la necessità di procedere alla nomina di un altro legale in sua sostituzione;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 10 luglio, prot. n. 3192, con la quale l'Avv. Diana formalizza la rinuncia al mandato per sopravvenute prospettive professionali;

Vista la dettagliata relazione prodotta dall'Avv. Diana e acquisita agli atti di questo Ente, prot. n. 3311;

Dato atto che lo stesso Avv. Diana, nel rappresentare la necessità che l'Ente adempia tempestivamente alla sua sostituzione, segnala la disponibilità dell'Avv. Daniela Sidari, del Foro di Milano, ad assumere il mandato;

Ritenuto che nulla-osta all'accoglimento del suggerimento avanzato;

Vista la l.r. n. 4/95

Visto lo Statuto dell'Ente

delibera

1) affidare all'Avv. Daniela Sidari, con studio legale in Milano Via Mario Borsa 20, in sostituzione del rinunciatario Avv. Leandro Diana, l'incarico di rappresentare l'Ente nel giudizio n. 33396/12 R.G., Ente Teatro c/Fastweb + 1, la cui prossima udienza, per la precisazione delle conclusioni, è fissata per il giorno 30.11.2016;

2) di fissare per il sopra citato professionista un compenso non superiore ai minimi dei parametri forensi;

3) agli uffici competerà mettere in atto gli adempimenti conseguenti all'affidamento dell'incarico in oggetto, nonché alla definizione del rapporto professionale con l'Avv. Leandro Diana.


Il Presidente
(Dott. Maurizio Puglisi)


Messina, 07 Agosto 2015

Prot. n. 834/INT

Presidente
Dott. Maurizio Puglisi

Oggetto: sostituzione procuratore giudizio n. 33396/12 RG Ente Teatro c/Fastweb e Telecom

Con riferimento alla nota Prot. 3192/2015 inoltrata dall'Avv. Leandro Diana, affidatario dell'incarico per la controversia richiamata in oggetto, al fine di comunicare la rinuncia al mandato conferito allo stesso, determinata da nuove prospettive professionali che ne impongono la cancellazione dall'Albo degli avvocati, si rappresenta la necessità di adottare un provvedimento che prenda atto della rinuncia al mandato dell'Avv. Diana e disponga alla nomina di un altro difensore.

U. OP. Amministrativa
Concetta Maiani


Da "Avv. Leandro Diana" <leandro.diana@milano.pecavvocati.it>
A "teatrodimesina@pec.enya.it" <teatrodimesina@pec.enya.it>
Cc "appalti.contenzioso@teatrodimesina.it" <appalti.contenzioso@teatrodimesina.it>
Data giovedì 9 luglio 2015 - 16:06

Teatro di Messina / Fastweb + 1. Causa tribunale di Milano n°33396/12 RG. Rinuncia al mandato.

Spett.le Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina",
Esigenze legate a nuove prospettive professionali mi impongono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Milano, e la conseguente necessità di rimettere con anticipo tutti i mandati che mi sono stati conferiti.

Per tale ragione (da intendersi quale giusta causa ai sensi dell'art. 2237 cod. civ.), con la presente Vi comunico la mia formale rinuncia (ai sensi dell'art. 2237, comma 2, cod.civ., dell'art. 85 cpc e dell'art. 32 del codice deontologico forense in vigore) al mandato conferitomi da Codesto Ente ex artt. 83 e segg. cpc per il giudizio in oggetto contro Fastweb Spa e altri, oggi pendente avanti alla terza sezione del tribunale di Milano al n°33396/12 RG, G.I. dott.ssa Caterina Centola. Di ciò darò notizia al tribunale, entro i prossimi giorni, mediante il deposito di apposita nota.

Occorre, tuttavia rilevare che la mia rinuncia, ai sensi della normativa in vigore sopra citata, acquisterà piena efficacia liberatoria nei miei confronti - lasciandomi libero di cancellarmi dall'Albo - solo nel momento in cui il nuovo procuratore che nominerete in mia sostituzione si costituirà in giudizio.

Per tale ragione, Vi prego di dare alla nomina del mio successore la massima priorità possibile. A tal fine, ove servisse per agevolare tale adempimento, Vi segnalo la disponibilità ad assumere il mandato in mia sostituzione della mia collega, nonché mia moglie, Avv. Daniela Sidari con studio in Milano alla via Mario Borsa 20, tel. 347/7167723, e-mail: avv.daniela.sidari@gmail.com.


In relazione ai miei compensi professionali, allego alla presente mia notula aggiornata alle più recenti attività, che annulla e sostituisce ogni altra precedentemente inviata. Annoto in merito che tale notula è stata redatta in base alle tariffe forensi di cui al d.m. 8.4.2004, da ritenersi ancora in vigore nel momento in cui l'incarico mi è stato conferito. Resto, pertanto, in attesa di un Vostro cenno di assenso sul punto prima di procedere alla trasmissione definitiva della fattura telematica.

RingraziandoVi della fiducia accordatami, nonché della gradita opportunità di mettere la mia professionalità al servizio della più illustre istituzione culturale della mia città d'origine, rimango a disposizione per ogni adempimento di legge, e porgo i miei più

Cordiali Saluti
Avv. Leandro Diana

via Mario Borsa 20 - 20151 Milano
tel. 328/9164553 - fax 02/83417381
e-mail: avv.leandro.diana@gmail.com
p.e.c.: leandro.diana@milano.pecavvocati.it

E.A.R. "TEATRO DI MESSINA"
PROT. N. 3192 ARRIVO
DEL 10 LUG 2015


The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, possibly 'Leandro Diana'. Below it is another signature, and at the bottom is a third, more stylized signature. To the left of these signatures is a rectangular stamp with the text 'E.A.R. "TEATRO DI MESSINA"', 'PROT. N. 3192 ARRIVO', and 'DEL 10 LUG 2015'.

Allegato(i)

notula 7.7.2015.pdf (40 Kb)

LEANDRO DIANA
AVVOCATO

Via Mario Borsa 20 – 20151 Milano
TEL. 328/91.64.553 – FAX 02/83.41.73.81
E-MAIL: avv.leandro.diana@gmail.com
P.E.C.: leandro.diana@milano.pecavvocati.it



Milano, 16 luglio 2015

Spett.le Ente Autonomo Regionale

Teatro di Messina

Via Mario Aspa 7

98122 Messina

via e-mail

appalti.contenzioso@teatrodimessina.it

OGGETTO: Teatro di Messina / Fastweb e Telecom. Causa Tribunale di Milano n°33396/12 RG, riassunzione avanti al tribunale competente del giudizio precedentemente instaurato avanti al tribunale di Messina (n°1909/10 RG).

Relazione sullo svolgimento del giudizio dall'assunzione alla rimessione del mandato professionale.

Con lettera 22.3.2012 prot. 1214 (all. 1) mi veniva conferito l'incarico di riassumere avanti al tribunale di Milano il giudizio n°1909/10 RG precedentemente instaurato avanti al tribunale di Messina e conclusosi con una pronuncia di incompetenza a favore del tribunale di Milano. Nel conferirmi l'incarico si precisava che l'ammontare dei miei compensi sarebbe stato determinato in base ai minimi tariffari all'epoca vigenti (e cioè quelli ex d.m. 8.4.2004, giacché il tariffario successivo – anche a voler prescindere dai suoi propri limiti di applicabilità – sarebbe stato emanato solo con d.m. 140 del 20 luglio 2012).

Fornivo riscontro con mia lettera 24.4.2012 (all. 2), non limitandomi ad accettare il mandato, con espressa accettazione della parametrizzazione dei miei compensi ai minimi tariffari, ma fornivo un mio parere sullo stato della causa e sulle probabilità di successo, ipotizzando l'opportunità di non riassumere il giudizio pendente, ma di instaurarne uno nuovo.

Su Vostra indicazione, e dopo aver ricevuto mediante bonifico un fondo spese di € 458,00 (pari al contributo unificato di € 450,00 più la marca da bollo da € 8,00, necessari per

l'iscrizione a ruolo della causa) procedevo alla riassunzione del giudizio pendente con l'atto di citazione allegato (all. 3).

Si costituivano in giudizio Fastweb e Telecom con le comparse che pure allego (all. 4 e 5).

La causa veniva affidata inizialmente al dott. Fratelli della XI sezione, specializzata in controversie relative alle telecomunicazioni, avanti al quale si teneva la prima udienza il 24.5.2013. In tale udienza rilevavo a verbale che alcuni dei documenti prodotti da Fastweb a seguito della riassunzione risultavano nuovi rispetto alle produzioni ritualmente depositate avanti al Tribunale di Messina, chiedendone quindi l'espunzione dal fascicolo. Il Giudice rinviava la causa al 13.11.2013 ordinando a Fastweb di produrre il proprio fascicolo di parte della fase del giudizio svoltasi a Messina, impregiudicata ogni altra decisione. In particolare, Fastweb insisteva nell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per asserito mancato svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom Sicilia; eccezione alla quale in prima battuta replicavo che il tentativo si era svolto regolarmente avanti alla Camera di Commercio di Messina; in ogni caso il Giudice rinviava alla udienza successiva la decisione anche su tale punto.

In data 30.5.2013 trasmettevo il mio primo promemoria di parcella.

All'udienza del 13.11.2013 Fastweb produceva in maniera incompleta il proprio fascicolo di parte della fase del giudizio svolta avanti al Tribunale di Messina; a seguito breve discussione, il nuovo giudice istruttore dott.ssa Caterina Centola rinviava la decisione sull'ammissione dei mezzi di prova da noi richiesti alla successiva udienza del 30.4.2014, nell'attesa che la cancelleria del Tribunale di Messina, come da richiesta del nuovo giudice, trasmettesse il fascicolo d'ufficio della fase ivi svolta. In quella sede insistevo nel far dichiarare inammissibili tutti i documenti prodotti da Fastweb avanti al tribunale di Milano, in quanto nuove produzioni tardive rispetto al termine decadenziale imposto dall'art. 183 cpc. Anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione veniva da me definitivamente superata, fornendo prova del fatto che all'epoca dell'istanza di conciliazione proposta dal Teatro (2009), il Corecom Sicilia, pur esistente, non

LEANDRO DIANA
AVVOCATO

era ancora abilitato a tale funzione, in quanto la convenzione con l'Agcom che consente al Corecom Sicilia di svolgere l'attività conciliativa risale al 2011.

Nel relazionare, come sempre, la Vostra sig.ra Maiani dello svolgimento dell'udienza, non avendo ancora ricevuto il saldo del mio precedente promemoria, ne trasmettevo uno nuovo, in sostituzione del primo, aggiornato con le più recenti attività di udienza e con l'aumento dell'iva al 22%.

All'udienza del 30.4.2014 il giudice istruttore, rilevando che la cancelleria del tribunale di Messina non aveva ancora fatto pervenire il fascicolo d'ufficio, si limitava a rinviare la causa all'udienza del 4.12.2014.

All'udienza del 4.12.2014 il giudice, presa finalmente visione integrale del fascicolo relativo alla fase di causa svolta avanti al Tribunale di Messina, inclusi tutti i fascicoli di parte, dopo breve discussione si riservava circa l'assunzione delle istanze istruttorie proposte dalle parti. Pochi giorni dopo, il 9.12.2014, sciogliendo la riserva come da provvedimento che allego (all. 6), ritenendo la causa documentale e matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 30.11.2016, alle ore 12.

Successivamente, con mia PEC 7.7.2015 rimettevo il mandato per necessità personali, trasmettendo il mio promemoria di parcella definitivo, aggiornato al mio nuovo regime fiscale.

Rimango ovviamente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, per la trasmissione di ulteriore documentazione, così come rimango a disposizione del collega che mi sostituirà.

Cordiali Saluti
(Avv. Leandro Diana)